

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 241

Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 7 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il decreto del Ministero della sanità 6 aprile 1994, n. 500, recante attuazione delle direttive 91/321/CEE, della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE, del Consiglio del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso i Paesi terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 8 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO
(SONO OMESSE LE NOTE)